

Ammissione

*Direttive d'ammissione
impressum*



1. PROCEDURA D'AMMISSIONE

1.1. Affiliazione

1.1.1. Tutti i membri di impressum sono membri di una Sezione, con l'eccezione dei membri diretti (articolo 4, cpv 2 degli Statuti di impressum). I membri che rispettano le condizioni per essere ammessi ad una Sezione d'interesse, possono scegliere di aderire ad una Sezione d'interesse, ad una Sezione geografica oppure ad entrambe.

1.1.2. L'affiliazione di un membro ad una Sezione geografica è determinata dal luogo di domicilio legale. Quando il domicilio ed il luogo di lavoro di un membro non si situano nella regione di competenza di un'unica Sezione, una deroga può essere concessa mediante un accordo tra le due Sezioni interessate. In caso di litigio, decide il Comitato centrale.

1.1.3. Nel caso di un cambiamento di domicilio, il membro di impressum è tenuto ad annunciarsi entro 6 mesi alla sua nuova Sezione o alla Direzione. Questa lo ammette nelle sue fila ed invia il formulario di trasferimento alla Sezione precedente e alla Direzione.

1.1.4. L'appartenenza dei membri alle diverse categorie statutarie, è verificata ogni due anni dalle Sezioni, rispettivamente dalla Direzione in caso di affiliazione diretta.



1.2. Domanda d'ammissione

1.2.1. Le domande d'ammissione, mediante apposito formulario, devono essere inviate alla Sezione competente (nel caso di un'affiliazione diretta, alla Direzione di **impressum**).

1.2.2. L'esame delle domande compete alla Sezione (alla Direzione per le affiliazioni dirette).

1.2.3. Se una Sezione o la Direzione non possono dare seguito ad una domanda d'ammissione o non può dar seguito alla richiesta d'adesione ad una categoria, deve informare al più presto il richiedente, indicandone i motivi. Parallelamente deve informarlo sulle possibilità di ricorso (art. 1.4.1 e 1.4.3).

1.2.4. Dopo aver esaminato la domanda d'ammissione, la Sezione o la Direzione trasmettono immediatamente la propria decisione d'ammissione o di rifiuto assieme al formulario debitamente compilato alla Direzione di impressum.

1.2.5. L'ammissione dei membri attivi è comunicata ai membri per iscritto.



1.3. Opposizioni dei membri attivi

1.3.1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, tutti i membri attivi di **impressum** possono opporsi ad un'ammissione. Il reclamo deve essere motivato in forma scritta e indirizzato alla Direzione all'attenzione del Comitato.

1.3.2. Il Comitato di **impressum** informa al più presto il richiedente e la Sezione dell'eventuale opposizione. Dopo un complemento d'inchiesta, il Comitato decide nel merito. Contro questa decisione può essere interposto ricorso all'Assemblea dei delegati (cpv 1.4.2.).

1.4. Opposizioni e ricorsi

1.4.1. *Le decisioni di una Sezione, rispettivamente della Direzione su una domanda d'adesione possono essere contestate tramite opposizione presso il Comitato, se la decisione della Sezione o della Direzione d'ammissione non è conforme alla domanda d'ammissione.*

1.4.2. *Le decisioni del Comitato sulle opposizioni possono essere contestate tramite ricorso presso l'Assemblea dei delegati (cpv 1.3.2.).*

1.4.3. *Le opposizioni e i ricorsi scritti e motivati devono pervenire alla Direzione all'attenzione del Comitato, rispettivamente dell'Assemblea dei delegati nei 30 giorni seguenti la comunicazione della decisione.*

2. CATEGORIE DEI MEMBRI

2.1. Membri attivi

2.1.1. *I giornalisti, gli animatori e il personale tecnico di redazione, che collaborano con uno o più media svizzeri o del Liechtenstein, possono essere ammessi nella Federazione in qualità di membri attivi; la loro attività devono rispondere alle seguenti esigenze:*

2.1.2. *Sono dei media d'informazione ai sensi di queste direttive, le pubblicazioni, i servizi e le trasmissioni come:*

- *i giornali ed i periodici pubblicati regolarmente;*
- *le agenzie d'informazione, d'illustrazione e dei media;*
- *i media elettronici.*

Questi media d'informazione devono essere accessibili a tutti nella loro zona di diffusione.

2.1.3. *Elaborare corrispondenze dalla Svizzera per i media d'informazione stranieri, è parificato ad un'attività svolta per i media svizzeri.*

2.1.4.1. *"Attività giornalistica" ai sensi di queste direttive, va intesa come un'attività regolare e creativa svolta per un media d'informazione. Tale collaborazione deve portare un contributo al contenuto o alla scelta dell'informazione. Inoltre deve essere conforme ai principi enunciati dalla "Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista".*

2.1.4.2. *Costituisce un'attività redazionale tecnica ai sensi delle presenti direttive un'attività regolare e creativa per conto di un media.*

2.1.4.3. *Costituisce un'attività d'animazione ai sensi delle presenti direttive un'attività di realizzazione di contenuti (esclusi gli inserti commerciali) che contribuiscono in maniera significativa alla produzione di contenuti dei programmi, senza costituire necessariamente un'attività di natura redazionale (vedi art. 2 del CCL tra impresse RRR del 12 agosto 2008).*

2.1.5. *Non è considerata attività giornalistica ai sensi di queste direttive:*

- a) *la redazione di opere scientifiche, letterarie e artistiche;*
- b) *lo svolgimento di compiti amministrativi o tecnici nell'ambito di una redazione;*
- c) *la raccolta e l'archiviazione di materiale redazionale che non è elaborato ai sensi del cpv*

2.1.4.1.;

d) l'attività di responsabile del servizio stampa o di addetto all'informazione di organizzazioni ufficiali o private, di ditte o di manifestazioni;

e) la redazione e la pubblicazione di materiale (testi, immagini, grafici) di natura pubblicitaria o di pubbliche relazioni, anche se questo materiale è pubblicato nella parte redazionale di un media.

2.1.6.1. Non sono considerati come attività redazionali tecniche secondo le presenti direttive quelle esercitate nelle aree descritte ai cpv 2.1.5. Lettere a), d), e e) così come la raccolta e l'archiviazione del materiale redazione d'informazione che non è elaborato ai sensi del cpv 2.1.4.2.

2.1.6.2. Non sono considerate come attività d'animazione ai sensi delle presenti direttive quelle esercitate nell'ambito descritto agli articoli 2.1.6.1. lettere a) , d), ed e).

2.1.7. Le occupazioni secondarie dei membri attivi non devono impedire al giornalista, l'animatore o il membro del personale tecnico di redazione, di rispettare gli statuti di impressum per i giornalisti della "Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista". Per il giornalisti il rispetto della "Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista" e in particolare l'indipendenza redazionale non devono essere messe in discussione.

2.1.8. In linea di principio, l'appartenenza a impressum presuppone il domicilio dell'interessato in Svizzera oppure nel Principato del Liechtenstein. Ciò malgrado, i giornalisti residenti all'estero che lavorano in modo preponderante per i media svizzeri o del Liechtenstein, possono chiedere di far parte della Federazione in qualità di membri diretti. I frontalieri che lavorano per i media svizzeri, possono affiliarsi alla Sezione impressum più vicina.

2.1.9. - 2.1.13. (soppressi)



2.2. Membri sostenitori

2.2.1. Le persone che vogliono sostenere impressum per motivi d'ideale possono diventare membri sostenitori.

2.2.2. Un membro attivo che a seguito di un cambiamento professionale cessa la sua attività di giornalista, animatore o membro del personale tecnico di redazione può diventare membro sostenitore.

2.3. (soppresso)



3. Cambiamenti di categoria

3.1. Ogni membro di impressum che desidera cambiare categoria, invia alla propria Sezione (alla Direzione, se si tratta di un membro diretto), il formulario d'adesione debitamente compilato.

3.2. La Sezione (o la Direzione) che constata che uno dei propri membri non risponde più alle condizioni di appartenenza alla categoria di membro nella quale è stato inserito, lo contatta per adottare le misure necessarie.



4. Iscrizione al Registro professionale

4.1. I membri attivi che praticano il giornalismo a titolo di professione principale possono essere iscritti al Registro delle professioni dei media RP (art. 15 degli statuti).

Note: *termini quali giornalista, ecc., sono da considerare sia al maschile che al femminile.*

Le presenti direttive sono state adottate dal Consiglio dei delegati della FSG nella seduta del 18 novembre 1994.

Esse sono state adottate in seguito alle revisioni parziali degli statuti da parte del Congresso della FSG del 28 maggio 1999, del 20 ottobre 2000, del 17 ottobre 2003 e da parte dell'Assemblea dei delegati del 20 marzo 2009 e del 23 marzo 2012.

Ultimo aggiornamento: ottobre 2012.

Die Schweizer Journalist^{innen} I giornalisti svizzeri
impresum Les journalistes suisses

Segretariato centrale
Grand-Places 14A
Casella postale
1701 Friburgo
Tel. +41 26 347 15 00
www.impresum.ch
info@impresum.ch